

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna REGOLAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MORTI E DEPERIENTI

Deliberazione del Consiglio Direttivo 24 agosto 2000 n. 107

Premessa

Il bioma forestale è l'espressione naturale che rappresenta maggiormente il territorio del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, per cui lo scopo primario del Parco, che la legge vuole volto alla conservazione dei lineamenti naturali, deve essere perseguito nella direzione della tutela delle foreste, intese non solo come soprassuolo vegetale, ma piuttosto come sistema naturale complesso.

La diversità biologica in una foresta naturale o vicina alle condizioni di naturalità è in grandissima parte legata agli alberi vecchi e deperienti ed agli alberi morti, sia in piedi che atterrati, ed in fase di disgregazione: la presenza di queste condizioni non solo offre luoghi di rifugio, nidificazione, svernamento ed estivazione per molte specie animali, ma è occasione di vita di numerose specie fungine e soprattutto animali; si pensi in via esemplificativa alle possibilità di rifugio per gli anfibii urodelfi (Salamandra, Geotritone ecc.) per i pipistrelli, i piciformi, alle possibilità di sopravvivenza di specie entomologiche ormai rarissime (Rosalia ed Acantocino dei vecchi faggi).

Ne discende che il valore naturale delle foreste del Parco può essere mantenuto solamente assicurando, anche nelle zone non già destinate a Riserva Integrale, la presenza di una significativa massa legnosa morta ed un adeguato numero di vecchi alberi, ai quali, peraltro, è legata anche la solennità estetica del bosco.

Il Parco Nazionale pertanto vara con il presente regolamento, adottato in base alle Norme Provvisorie di Salvaguardia, una serie di norme di gestione forestale che si vanno ad aggiungere alle Norme di Polizia Forestale vigente nelle due Regioni, ai piani di assestamento vigenti per le foreste di proprietà pubblica, e le quali costituiscono anche prescrizioni o possibilità di erogazione di indennizzi nei confronti dei proprietari privati.

Tali norme saranno successivamente integrate negli strumenti del Piano e del Regolamento del Parco.

1- Foreste pubbliche ricadenti in zona 2 “di protezione” del Parco Nazionale.

1.1) Foreste di proprietà del Parco

Nelle aree forestali di proprietà del Parco ed in quelle di cui il Parco abbia la piena disponibilità, ed ove queste non vengano incluse in zona 1 di “Riserva integrale”, sarà comunque bandito ogni utilizzo, anche quelli della cosiddetta “selvicoltura naturalistica”, ed ammessi solo interventi di restauro e ripristino ambientale; in queste aree il rilascio degli alberi deperienti, morti, atterrati sarà la norma e la loro rimozione si imporrà unicamente per ragioni di sicurezza o transitabilità.

1.2) Foreste pubbliche di altri Enti

In tali foreste non si perseguono fini di selvicoltura produttivistica, ma a norma delle misure di salvaguardia, sono ammesse solo attività selvicolturali a bassissimo impatto che afferiscono alla cosiddetta “selvicoltura naturalistica”. Gli interventi pertanto possono essere mirati unicamente ad accelerare, dove utile e possibile, il ritorno della foresta a condizioni di maggiore naturalità, anche attraverso utilizzazioni conformi alle prescrizioni dettate dal Parco.

Gli interventi di gestione da seguire nelle proprietà pubbliche devono inoltre favorire il mantenimento di alberi morti in piedi o atterrati da eventi naturali che non si prestino ad un recupero conveniente, e ciò al fine di assicurare la presenza di significative quantità dei materiali legnosi indispensabili per lo sviluppo dei processi naturali indicati in premessa. Gli alberi morti in piedi, o atterrati da eventi naturali, individuati secondo i criteri sopra indicati dall'Ente gestore o segnalati allo stesso dal Parco, dovranno essere lasciati in sito a meno che non s'imponga la loro rimozione o spostamento per ragioni di sicurezza, tutela della viabilità, dei manufatti od altro.

Gli indirizzi di gestione favoriranno altresì il mantenimento di individui arborei di pregio estetico o

di interesse storico-monumentale. Il mantenimento di alberi monumentali o comunque di ragguardevoli dimensioni sarà esteso anche alle specie esotiche (es. Pseudotsuga) di cui sia prevista una graduale sostituzione con specie autoctone.

2- Foreste pubbliche ricadenti in zona 3 “di tutela e valorizzazione”

Nell’ambito delle attività selvicolturali compatibili approvate del Parco ed all’atto degli interventi nelle particelle sottoposte ad utilizzo, sotto il controllo del Parco si dovrà:

a) individuare almeno 10 alberi per ettaro, selezionati in considerazione della specie, delle dimensioni, della posizione e di altre caratteristiche di naturalità, da escludere per sempre dal taglio, fino alla conclusione naturale del ciclo vitale.

b) alla morte di tali piante si dovrà:

- lasciare in sito le piante morte, a meno che ciò non possa pregiudicare la sicurezza, la viabilità, i manufatti;

- individuare nell’ambito della particella catastale di riferimento eguale numero di altri alberi da destinare ad eguale conservazione.

3- Foreste di proprietà privata

3.1) Misure prescrittive

a) Nell’utilizzazione delle **fustaie** si prevede il mantenimento di almeno:

- un grande albero vivo per ogni ettaro, o sue frazioni, della particella, che sarà identificato e marcato dal Parco, sulla base delle caratteristiche della specie, delle dimensioni, della posizione e di altri aspetti;

- un grande albero morto, ove presente, sia in piedi che al suolo, per ogni ettaro, o sue frazioni, della particella;

b) nell’utilizzazione dei **cedui** si prevede:

- che del numero delle matricine di cui si prescrive il rilascio almeno la metà sia riservato alle matricine rilasciate nel taglio precedente e quindi con età di due turni; nell’utilizzo successivo si opererà in modo che, fatto cento il numero delle matricine da lasciare in piedi, 25 siano quelle con età di tre turni, 25 quelle con età di due turni, 50 quelle del turno;

- il mantenimento delle piante fruttifere, quali Ciliegi, Sorbi, Perastris ecc.

- il mantenimento di alberi di particolari caratteristiche di età, pregio e conformazione, individuati dal Parco, nella misura indicativa, rapportata alla particella, di un albero ogni due ettari;

- l’esclusione dal taglio delle fasce boscate di 20 metri, in proiezione planimetrica, dal crinale e di 10 metri dal letto dei corsi d’acqua.

3.2) Misure legate all’erogazione di incentivi/indennizzi

E’ prevista l’erogazione di incentivi/indennizzi ai privati proprietari di boschi collocati entro i confini del Parco, a fronte dell’impegno a mantenere nelle loro fustaie e boschi cedui un certo numero di esemplari arborei indefinitamente, anche oltre la conclusione del ciclo vitale.

Sono ammessi al contributo i proprietari che si impegnino a mantenere:

a) nelle **fustaie** da un numero minimo di 5 ad un massimo di 10 alberi per ettaro, individuati e marcati dal Parco: tali alberi verranno virtualmente “acquistati” in piedi dal Parco al prezzo di € 38,73/mc della massa legnosa al momento della stima;

b) nei boschi **cedui** da un numero minimo di 5 ad un massimo di 10 alberi mono o policormici, per ettaro, individuati e marcati dal Parco: tali alberi verranno virtualmente “acquistati” in piedi dal Parco al prezzo di € 1,80/q della massa legnosa al momento della stima.

Le stime economiche unitarie di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere soggette a periodica revisione da parte del Parco.

Il Parco destina a tale forma di indennizzo-acquisto un importo annuo di € 10.330,00; l’erogazione del contributo avrà luogo in ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento del budget.

Il Parco si impegna a divulgare nei modi più opportuni il contenuto del presente regolamento.